



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LECCE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DEL 30/11/2023

L'anno 2023, il giorno 30 del mese di novembre, in Lecce, Palazzo di Giustizia - Viale De Pietro, nella sede dell'Ordine, a seguito di convocazione del Presidente si è riunito il Consiglio per trattare i seguenti punti all'ordine del giorno:

OMISSIS

- Modalità di svolgimento della pratica forense – Tirocinio ex art. 73 DL 69/2013

Il Consiglio,

Premesso che

- l'art. 37, commi 4 e 5, del D.L. n. 98 del 6 luglio 2011 prevede la possibilità, per i capi degli uffici giudiziari, di stipulare apposite convenzioni con i Consigli dell'Ordine degli avvocati al fine di consentire lo svolgimento presso gli uffici giudiziari del primo anno della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato, chiarendo che lo svolgimento della predetta attività di formazione è sostitutiva di "ogni altra attività" della pratica forense;
- l'art. 44 della Legge n. 247 del 31 dicembre 2012 prevede che "l'attività di praticantato presso gli uffici giudiziari è disciplinata da apposito regolamento" del Ministero della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il CNF; a tal fine, il Ministero della Giustizia adottava il "Regolamento recante disciplina dell'attività di praticantato del praticante avvocato presso gli uffici giudiziari" (D.M. n. 58 del 17 marzo 2016), limitandosi a disciplinare la predetta attività in termini di requisiti richiesti per lo svolgimento del tirocinio, di contenuto e di durata dello stesso;
- nel 2016 veniva adottato dal Ministero della Giustizia il "Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'art.41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012 n. 247" (D.M. n. 70 del 17 marzo 2016), di portata generale, il cui articolo 3, comma 3, prevede che "oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, il tirocinio consiste anche nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a diciotto mesi, dei corsi di formazione di cui all'art. 43 della L.n.247/2012". Il successivo comma 4, invece, nell'occuparsi dell'attività di praticantato svolta presso gli uffici giudiziari, si limita a rinviare alla disciplina contenuta nel D.M. n.58 del 2016 che, però, nulla prevede in ordine all'obbligo di frequentazione di corsi di formazione di cui all'art.43 della L. n.247/2012;



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LECCE

- l'art. 73 del D.L. n. 69 del 21 giugno 2013 disciplina la formazione presso gli uffici giudiziari indicando condizione di accesso e modalità di svolgimento del periodo di formazione teorico-pratica, di durata complessiva di diciotto mesi, presso i predetti uffici e prevedendo, al comma 5 -bis, che l'attività di formazione degli ammessi al tirocinio che risultino essere iscritti alla pratica forense, è condotta in collaborazione con i consigli dell'Ordine degli avvocati. È, invece, il comma 13 a chiarire che “per l'accesso alla professione di avvocato e di notaio l'esito positivo dello stage di cui al presente articolo è valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale ed è valutato per il medesimo periodo ai fini della frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d'esame di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398”;
- Il D.M. n. 17 del 9 febbraio 2018 “Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato, ai sensi dell'art.43, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n.247” richiama nel preambolo l'art.73 del D.L. n.69/2013 per poi specificare, all'art.5, comma 1, che “Il corso ha una durata minima non inferiore a centosessanta ore, distribuite in maniera omogenea nell'arco dei diciotto mesi di tirocinio, secondo modalità ed orari idonei a consentire l'effettivo svolgimento del tirocinio professionale, senza pregiudicare l'assistenza alle udienze nonché la frequenza dello studio professionale, dell'Avvocatura dello Stato, degli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 44 della legge professionale o di altro ufficio legale presso il quale il tirocinante svolge la pratica ai sensi dell'articolo 41, comma 6, lettere a) e b), della legge Professionale (...)”.
- L'art. 10 del prefato D.M. n. 17 del 2018, disciplinando la decorrenza degli effetti, prevede che “il presente regolamento si applica ai tirocinanti iscritti nel registro dei praticanti con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza del primo quadriennio dalla sua entrata in vigore”. Pertanto, in considerazione della predetta circostanza, a decorrere dal 01.04.2022 diventa obbligatoria per i praticanti la frequenza dei corsi di formazione della durata di diciotto mesi per l'accesso alla professione di avvocato;
- con parere del 15 luglio 2022, richiesto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rimini, il C.N.F. afferma che il D.M. n. 17 del 2018 non prevede, per i praticanti tirocinanti ex art.73 DL 69/2013, alcuna esclusione dall'obbligo di frequentazione dei corsi di formazione, pertanto, a mente del predetto art 73, comma 5-bis, i Consigli dell'Ordine avrebbero dovuto prevedere la frequenza dei suddetti corsi nell'ambito dell'attività di formazione condotta in collaborazione con gli uffici giudiziari;
- con due pareri del 28.07.2022, su richiesta del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LECCE

Napoli e dell'Unione Lombarda degli Ordini Forensi, il C.N.F. ribadisce la risposta resa al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rimini in ordine all'obbligo sussistente anche per i praticanti- tirocinanti specificando, tuttavia, che “la durata dei corsi non potrà che rispecchiare quella del tirocinio che, in caso di convalida del periodo di tirocinio svolto presso l'ufficio giudiziario, ha la durata – predeterminata da una legge successiva all'articolo 43 della legge n. 247/12, e con fonte peraltro di rango superiore rispetto al d.m. 47/2018 – di sei mesi”;

- con parere del 28.7.2023, su richiesta del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, il C.N.F., in parziale rettifica della posizione assunta in precedenza, ritiene che “(...) appare ragionevole escludere, per il residuo semestre di iscrizione nel Registro dei Praticanti, l'obbligo di frequentare il corso di formazione obbligatorio di cui all'articolo 43 della legge n.247/12 e del d.m. n. 17/2018. Tale conclusione appare ulteriormente avvalorata, sul piano pratico e operativo, dalla circostanza che i predetti corsi sono fisiologicamente strutturati – in termini di articolazione dell'attività didattica e delle relative verifiche intermedie e finale su tre semestri e, pertanto, la frequenza del corso stesso per un solo semestre non si inserirebbe armoniosamente in tale complessiva strutturazione”.

Considerato che

Il quadro normativo in premessa, anche come interpretato dai pareri di segno opposto resi dal Consiglio Nazionale Forense, restituisce una situazione di incertezza in ordine all'obbligo di frequentazione dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato per i tirocinanti *ex art.73 del D.L. n.69 del 2013* ed un'ulteriore situazione di incoerenza in ordine alla durata degli stessi, appare necessario fornire indicazioni. Pertanto, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecce, a seguito di approfondita disamina della questione

DELIBERA

1) di ritenere sussistente, anche per i tirocinanti *ex art.73 D.L. n. 69/2013*, l'obbligo di frequentazione dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato, al fine di realizzare la finalità di cui all'art. 41, comma 1, Legge n. 247 del 2012, ovverosia far conseguire a tutti i praticanti “le capacità necessarie per l'esercizio della professione di avvocato e per la gestione di uno studio legale”, così come integrate dalla necessità di garantire l'apprendimento “dei principi etici e delle regole deontologiche”. Finalità oramai perseguibili tanto mediante la frequentazione assidua di uno studio legale o altra attività di formazione equipollente quanto mediante la



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LECCE

frequentazione obbligatoria - durante il periodo di tirocinio professionale - di un corso di formazione per l'accesso alla professione di avvocato;

2) di ritenere, anche al fine di garantire uniformità nel percorso formativo, che la frequentazione dei predetti corsi debba avere una durata non inferiore a diciotto mesi, giacché l'esito positivo del tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari può essere invocato al solo fine dell'esonero di un anno di tirocinio professionale;

3) di ritenere che il predetto obbligo di frequentazione dei corsi di formazione per l'accesso alla professione sussista, in capo ai tirocinanti *ex art.73*, dal momento di presentazione o, al più tardi, di accoglimento della domanda di svolgimento del tirocinio professionale presso un ufficio giudiziario che deve essere contestuale all'iscrizione nel Registro dei Praticanti, anche al fine di una corretta tenuta del prefato registro;

4) di ritenere che l'obbligo di cui ai punti precedenti è relativo alle domande di iscrizione nel Registro dei Praticanti presentate in data successiva alla pubblicazione della presente delibera, restando inteso che per le domande di iscrizione precedenti, seppur deliberate in data successiva, permane – per i tirocinanti *ex art. 73 D.L. 69/201* - l'obbligo di proficua frequentazione dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato per una durata minima di sei mesi.

La presente delibera sarà trasmessa ai capi degli Uffici Giudiziari e sarà diffusa agli iscritti attraverso newsletters e pubblicazione sul sito dell'Ordine

OMISSIS

Del ché si è redatto il presente verbale

L.C.S.

Il Consigliere Segretario
(f.to Avv. Sergio Limongelli)

Il Presidente
(f.to Avv. Antonio Tommaso De Mauro)

PER ESTRATTO CONFORME

LECCE, 05/12/2023

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(AVV. SERGIO LIMONGELLI)